



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante *“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante: *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b);

VISTO l'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

VISTO, in particolare il citato comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *“Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro”*;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativo alla riduzione dei premi per le imprese artigiane, espresso con nota n. 14788 del 25 febbraio 2010;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* e in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale il prof. Massimo De Felice è stato confermato Presidente dell'INAIL;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 330 del 31 luglio 2018 con la quale viene stabilita, sulla base della relazione del Direttore Generale a cui è allegata la scheda tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2016/2017, in misura pari al 7,09% dell'importo del premio dovuto per il 2018;

CONSIDERATO che nella citata determinazione n. 330 del 31 luglio 2018 l'INAIL ha attestato che *sono maturate le condizioni per assentire lo sconto per l'annualità 2018;*

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2017 che ha previsto che *“La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari a 7,22% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2017”;*

VISTA la nota n. 197472 del 27 agosto 2018 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES ha comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare;

DECRETA

Articolo 1

(Riduzione dei premi per gli artigiani)

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,09% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2018.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Risorse economiche)

1. Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f. to *Luigi di Maio*

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to *Giovanni Tria*